



Decreto Dirigenziale n. 159 del 07/08/2013

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA. DITTA OLEIFICIO D'ANGELO DONATO E RICCO FRANCESCO S.N.C CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI ROCCADASPIDE, VIA FONTE N. 15.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta OLEIFICIO D'ANGELO DONATO E RICCO FRANCESCO S.N.C, con sede legale ed impianto in Via Fonte n. 15, nel Comune di Roccadaspide, Legale Rappresentante Sig. D'Angelo Antonio, nato a Roccadaspide il 06.03.1950, ha presentato in data 13.01.2010 prot. 994530, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006, per l'attività di frantoio oleario;

- che la Conferenza di Servizi del 02.02.2012, convocata ai sensi dell' art. 269, D.Lgs. 152/06, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;

2) comunicare altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori a tre prelievi consecutivi, come previsto dalle norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (gr/h)
E1	Generatore di calore	Polveri	3,30000	0,00300
		Ossido di Azoto	17,30000	0,01560
		Biossido di Zolfo	133,00000	0,12000

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 02.02.2012, con nota del 12.06.2012 prot. 118859 nulla di ostativo è pervenuto dagli Enti assenti alla Conferenza;

- che l'ARPAC con nota acquisita il 01.08.2013, prot. 561729, ha trasmesso l'attestazione del versamento di € 446.71 effettuato dalla ditta OLEIFICIO D'ANGELO DONATO E RICCO FRANCESCO S.N.C, a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;

- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;

- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;

- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;

- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;

- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;

- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta OLEIFICIO D'ANGELO DONATO E RICCO FRANCESCO S.N.C, con sede legale ed impianto in Via Fonte n. 15, nel Comune di Roccamare, Legale Rappresentante Sig. D'Angelo Antonio, nato a Roccamare il 06.03.1950, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06, per l'attività di frantoio oleario, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto con un anticipo di almeno 15 giorni;

2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

4) è fatto obbligo alla Ditta richiedente della tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;

5) è fatto obbligo alla Ditta in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

6) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

7) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C.4102/92 e dal D.Lgs 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 al Settore Ecologia di Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta richiedente di comunicare, al Settore provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché richiedere nuova autorizzazione in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;

-di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta OLEIFICIO D'ANGELO DONATO E RICCO FRANCESCO S.N.C, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta OLEIFICIO D'ANGELO DONATO E RICCO FRANCESCO S.N.C, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Roccamare;

- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO